

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 582-A

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA

(RELATORE BUTTÈ)

SULLA

### PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

**d'iniziativa del Deputato TREMELLONI**

*Presentata il 21 novembre 1958*

Inchiesta parlamentare sui limiti posti alla concorrenza  
nel campo economico

*Presentata alla Presidenza il 10 aprile 1961*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'otto giugno dello scorso anno il Presidente della Camera nominò una Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti relativi alla tutela della libertà di concorrenza.

Compito della Commissione esaminare e riferire sulle diverse proposte di legge presentate da deputati di tutte le parti politiche su tale argomento, su un disegno di legge presentato in materia dal Governo, su una proposta di legge concernente la riforma delle società per azioni ed infine su una proposta d'inchiesta parlamentare sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

Su quest'ultima proposta, dovuta all'onorevole Tremelloni, la Commissione speciale, dapprima presieduta dall'onorevole Pastore

ed attualmente dall'onorevole Castelli, ha discusso e concluso i suoi lavori con l'approvazione dell'iniziativa e proponendo il testo, emendato ed accettato alla unanimità, che ho l'onore di presentare e brevemente illustrare.

I quesiti che si prospettavano alla Commissione speciale sorgevano dalla sostanziale connessione comportata — da una parte — dal gruppo delle proposte parlamentari, disegno di legge sulla libertà di concorrenza e proposta di riforma delle società per azioni; dall'altra dalla proposta d'inchiesta parlamentare che, a prima vista, poteva considerarsi preliminare ai lavori della Commissione speciale.

Alcuni commissari, infatti, sostennero questa tesi, non priva di logica, arrendendosi più

tardi alla considerazione del troppo lungo periodo di tempo che sarebbe occorso per espletare prima l'inchiesta, poi la elaborazione legislativa sulle società per azioni e finalmente quella riguardante la tutela della libertà di concorrenza.

Scartata l'idea di assorbire l'inchiesta con una serie di colloqui davanti alla Commissione speciale, convocandovi esperti ed operatori economici, si studiò la possibilità di disgiungere le indagini della Commissione d'inchiesta dai lavori legislativi della Commissione speciale. A tal proposito venne osservato che, ove le conclusioni dell'inchiesta avessero paradossalmente dichiarato l'assenza attuale di intese dannose, di posizioni monopolistiche, di cartelli e posizioni dominanti contrastanti la libera manifestazione della concorrenza, non pertanto si sarebbe annullata l'opportunità di una legge che regolasse, per i casi futuri, la materia.

Tenuto poi conto che nel disegno di legge, come nelle varie proposte di legge sulla concorrenza, si prevedono Comitati o Commissioni, sia pure nell'ambito amministrativo, sembrò potersi sostenere che la diagnosi della situazione in cui si muovono le attività produttive di beni e servizi, la indicazione dei limiti artificiosamente loro posti nei vari settori, la valutazione degli effetti negativi per lo sviluppo economico, nonché l'individuazione di alcuni fenomeni tipici, potesse essere materiale utile alla futura attività applicativa della legge che per brevità chiameremo anti-monopolio.

Accertata la possibilità di dar vita alla Commissione d'inchiesta senza legame di priorità con i lavori della Commissione speciale, ne veniva di conseguenza la decurtazione di uno degli adempimenti primitivamente indicati dal proponente, vale a dire il dover « suggerire concrete proposte legislative alla Camera ».

Queste ultime restano quelle acquisite dalla Commissione speciale. Una seconda conseguenza della separazione consiste nella maggior precisazione dei compiti della Commissione d'inchiesta, non più prevalentemente strumento conoscitivo propedeutico, sibbene in più larga misura, mezzo per esaminare le

cause immediate delle principali limitazioni e valutarne gli effetti.

Anche sotto quest'ultimo profilo, le conclusioni della Commissione d'inchiesta possono proficuamente inserirsi accanto alle misure legislative specifiche accogliendo così l'osservazione da molte parti prospettata che qualsiasi legge in un settore tanto vasto e delicato può restare inoperante se disgiunta da una concreta politica economica che valga ad eliminare le remore poste allo sviluppo ordinato delle attività produttive del Paese.

La preoccupazione esternata da qualche commissario circa la durata di una inchiesta ove l'indagine delle cause restrittive della concorrenza economica si spingesse fino alle origini più remote e la relativa valutazione degli effetti non fosse riferita a quelli attuali ed operanti, può ragionevolmente cadere proprio considerando che sulle vicende storiche dell'economia italiana sono già sufficientemente estese le conoscenze e di ciò la futura Commissione non mancherà di tenere conto. Tuttavia è chiaro che non si può procedere ad una seria ed equanime, se non imparziale, valutazione di un fenomeno senza una adeguata conoscenza delle cause. Così pure il giudizio negativo o positivo sui « fatti » economici e le loro ripercussioni; nonché — a seconda di tale giudizio — la prospettazione di misure correttive non può essere compiuta se non tenendo presenti gli atteggiamenti che su fatti similari hanno assunto altri Paesi.

Onorevoli colleghi, mi lusingo di aver fedelmente espresso il pensiero della Commissione speciale in ordine alla iniziativa di inchiesta parlamentare sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico e di aver chiaramente esposte le ragioni degli emendamenti introdotti nel testo primitivo a seguito delle proficue discussioni avvenute nella Commissione stessa.

Pertanto, a suo nome, chiedo alla Camera l'adesione alla proposta d'inchiesta parlamentare nel dispositivo approvato dalla Commissione speciale.

BUTTÈ, *Relatore.*

## TESTO DELLA PROPOSTA

### ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per fornire alla Camera elementi conoscitivi che giovino ad un esame ampio e profondo dei problemi italiani connessi ai limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

### ART. 2.

La Commissione elaborerà e presenterà alla Camera, nel limite di tempo indicato dal successivo articolo 5, un rapporto il quale:

a) accerti le principali limitazioni alla concorrenza nelle unità produttive del Paese; e in particolare accerti, ove esistano, pratiche concertate o altre condizioni limitative che possano direttamente o indirettamente impedire, restringere o falsare il gioco normale della concorrenza.

b) esamini e valuti, tenendo presenti le necessità di sviluppo dell'economia italiana, i motivi di permanenza e le cause dirette o indirette di tali limitazioni.

c) esamini, ove ne sia giustificata la necessità, le possibilità di rimuovere dette cause; e particolarmente — osservata anche la analoga azione condotta in altri Paesi — suggerisca concrete proposte legislative o provvedimenti di politica economica atti ad evitare in ogni caso che tali limitazioni si risolvano in un ritardo per il nostro effettivo accesso al Mercato comune europeo, o comunque in un rallentamento dello sviluppo economico del Paese.

### ART. 3.

La Commissione è composta di 21 membri scelti dal Presidente della Camera.

### ART. 4.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione. Essa può chiamare esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato.

### ART. 5.

La relazione della Commissione verrà presentata alla Camera entro un anno dalla data di pubblicazione della presente proposta.

### ART. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico del bilancio della Camera dei Deputati.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'esame dei problemi italiani connessi ai limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

### ART. 2.

*Identico.*

a) accerti le principali limitazioni alla concorrenza nei vari settori delle attività economiche del Paese;

b) esamini le cause immediate di tali limitazioni e valuti gli effetti che le limitazioni stesse producono sullo sviluppo economico del paese;

c) suggerisca misure di politica economica atte ad eliminare gli effetti negativi e a rimuovere le cause che li determinano.

### ART. 3.

*Identico.*

### ART. 4.

*Identico.*

### ART. 5.

La relazione della Commissione verrà presentata alla Camera entro un anno dalla data di costituzione della Commissione stessa.

### ART. 6.

*Identico.*